

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12614/2017 r.g. proposta

da

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE, domiciliatario, giusta mandato in atti

-parte attrice/opponente-

contro

CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI "CO.TR.AP", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIANNELLI GIANVITO e CARRIERI GIUSEPPE, domiciliatari, giusta mandato in atti

-parte convenuta/opposta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sostitutive del verbale dell'udienza del 12/11/2020, depositate dall'attrice il 4/11/2020 e dalla convenuta il 6/11/2020.



TRIBUNALE DI BARI



MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- A fronte del precetto di pagamento della complessiva somma di €3.559.495,97 (oltre a interessi e spese successive), notificato il 20/7/2017 dalla creditrice Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi "CO.TR.A.P." in forza del lodo arbitrale reso in data 26/2/2016 e depositato presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici il 26/2/2016, la Regione Puglia, debitrice precettata, ha adito questo Tribunale con l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., deducendo l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, stante la natura meramente accertativa e non condannatoria del lodo, come tale non suscettibile di esecuzione forzata; pertanto, ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sia dichiarata l'illegittimità del precetto di pagamento impugnato, vinte le spese di causa (atto di citazione notificato il 25/7/2017).

I.2.- La convenuta/opposta Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi "CO.TR.A.P.", costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (memoria depositata il 24/8/2017).

I.3.- La richiesta cautelare di sospensione è stata accordata dapprima con decreto *inaudita altera parte* del



TRIBUNALE DI BARI



26/7/2017 e poi confermata dal con ordinanza dell'8/9/2017.

I.4.- In assenza di richieste istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2020, tenuta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. n. 34/2020, conv. dalla L. n. 77/2020, cui, su richiesta di parte ex art. 281 *quinquies*, co. 2, c.p.c., sono seguite l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali, la discussione orale all'udienza del 16/9/2021 e la riserva in decisione.

II.- Nel merito, l'opposizione è fondata.

I canoni di concisione ed essenzialità della motivazione, coerenti al superiore principio costituzionale del giusto processo, inducono alla conferma del percorso logico-giuridico della pronuncia interinale di sospensione, adottata con ordinanza dell'8/9/2017, che, per un verso, non è stata impugnata dall'opposta e, per altro verso, non risulta scalfita dalle difese successive della creditrice intimante.

In sintesi:

a) l'opposizione di cui si controverte si incentra principalmente sulla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo, tale non potendo considerarsi il lodo del 26/2/2016 (depositato presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in data 29/9/2016 e registrato al n. 5/2016 Registro Lodi) posto dalla Co.Tr.A.P. a base del precetto impugnato, dal momento che detto titolo, avendo natura meramente accertativa del credito vantato dall'opposta (e non anche di condanna in danno della debitrice opponente), è



TRIBUNALE DI BARI



insuscettibile di essere portato ad esecuzione forzata ¹;

b) milita nel senso anzidetto la valutazione del contenuto del lodo in questione, la cui portata precettiva deve individuarsi tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, alla delle specifiche domande proposte dalle parti; pertanto, sotto tale profilo, viene in evidenza, per un verso, che proprio il Co.Tr.A.P., in sede arbitrale, si era limitato a richiedere al collegio adito l'accertamento dell'inadempimento della Regione all'obbligo di adeguamento tariffario nell'ambito del contratto d'appalto per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale n. rep. 6796 del 29/12/2004 e del connesso diritto di essa appaltatrice di vedersi riconosciuto l'importo di €12.101.388,73 ²; e, per altro verso, il tenore della statuizione arbitrale inerente lo specifico credito azionato in precetto dal Consorzio ³;

c) sull'esatto punto controverso, l'identico iter argomentativo e la medesima conclusione (natura accertativa e non condannatoria del titolo *de quo*, con esclusione della

¹ In tal senso è l'interpretazione di legittimità formatasi in tema di esecutività della sentenza a norma dell'art. 282 c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 7369/2009: "*le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile*"), da estendersi al lodo arbitrale, anche in forza del disposto dell'art. 824 bis c.p.c.

² Rileva a tal fine la formulazione degli specifici quesiti demandati alla verifica arbitrale: "*accertino gli arbitri*", "*accertino e dichiarino*", "*dicano se all'impresa vada riconosciuto*", "*dicano se all'impresa è dovuto*".

³ Si veda il capo 4 del dispositivo: "*riconosce dovuta, per quanto di ragione, al Cotrap a titolo di risarcimento del danno, complessivamente ed onnicomprensivamente, comprensiva di svalutazione monetaria, interessi ed ogni altro accessorio, la somma di €3.550.000,00, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del lodo sino al soddisfo*".





sua attitudine ad essere azionato in via esecutiva) sono già stati espressi dalla Corte di appello di Bari nell'ambito del giudizio di nullità del lodo 26/2/2016, promosso ex art. 828 ss. c.p.c. dalla Regione Puglia in data 20/7/2016 (ord. 18/4/2017: doc. 4 produzione parte oppo-
nente) ⁴;

d) privo di pregio è il fondamentale argomento difensivo svolto dall'opposta, secondo il quale l'esecutività del lodo ben può ricollegarsi all'*exequatur* ad esso accordato dal Tribunale di Bari con il decreto ex art. 825 c.p.c., emesso in data 13/9/2016 (doc. 2 produzione parte opponente); di contro, viene in rilievo che:

1) ai sensi dell'art. 825 c.p.c., la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale adottata dal tribunale ha riguardo esclusivamente al profilo della regolarità formale, come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza di merito ⁵;


2) il decreto di esecutorietà non è assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione della

⁴ Si legge nell'ordinanza: *“la disposizione n. 4 del lodo, impugnata – “riconosce dovuta per quanto di ragione al COTRAP a titolo di risarcimenti del danno, complessivamente ed onnicomprensivamente, comprensiva di svalutazione monetaria, interessi e ogni altro accessorio, la somma di € 3.550.000,00, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del presente lodo sino al soddisfo”-*, non appare prima facie di natura condannatoria ma meramente accertativa e pertanto insuscettibile di esecuzione forzata, tanto anche in considerazione delle domande proposte dalla COTRAP nella richiesta di arbitrato tutte di contenuto accertativo».

⁵ Cfr. Corte App. Bari, sez. I, 16/10/2011.



TRIBUNALE DI BARI



attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo ⁶; pertanto, la circostanza che il lodo in esame sia stato munito della esecutorietà con il citato decreto del 19/7/2016 non comporta la preclusione per il giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) circa la verifica dell'idoneità intrinseca del lodo a valere quale titolo esecutivo, verifica nella specie negativamente compiuta ai precedenti punti a), b) e c).

In conclusione, il precetto impugnato, consistendo nell'intimazione del pagamento di somme in base ad un preteso titolo esecutivo (lodo 26/2/2016), viceversa privo di tale natura, sotto minaccia dell'esecuzione forzata, deve considerarsi nullo poiché in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 474 e 480 c.p.c., con la conseguenza che è fondata la contestazione della Regione opponente del diritto della parte intimante di procedere esecutivamente sulla base del predetto titolo.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

Alla liquidazione dei compensi difensivi per entrambe le fasi in cui il giudizio si è articolato (cautelare e di merito) deve provvedersi secondo i parametri fissati dal

⁶ Così Cass. n. 10450/2014 e n. 21894/2011.



TRIBUNALE DI BARI



d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche.

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto dello scaglione (superiore ad €520.000: art. 6 t.p.), della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:

Scaglione oltre €520.000			
A) Fase cautelare (tab. 10)			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	3.510,00	+10%	3.861,00
Introduttiva	1.485,00	+10%	1.633,50
Istruttoria	==	==	==
Decisoria	2.430,00	+10%	2.673,00
TOTALE A			8.167,50

B) Fase di merito (tab. 2)			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	3.375,00	+10%	3.712,50
Introduttiva	2.227,00	+10%	2.449,70
Istruttoria	==	==	==
Decisoria	5.870,00	+10%	6.457,00
TOTALE B			12.419,20
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			20.586,70

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/7/2017, dalla REGIONE PUGLIA contro il CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI "CO.TR.A.P." , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:



TRIBUNALE DI BARI



- a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA nullo il precetto impugnato;
- b) CONDANNA la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attrice opponente, delle spese processuali, che liquida in €1.713,00 per esborsi ed in € 20.586,70 per compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi), iva e cap come per legge.

Bari, 11/01/2022

Il Giudice - *Antonio Ruffino*

Arbitrato in Italia

